

Regolamento comunale delle canalizzazioni

Indice

A.	Generalità	1
Art. 1	Scopo	1
Art. 2	Basi legali	1
Art. 3	Applicazione	1
Art. 4	Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni	1
Art. 5	Impianti privati	1
Art. 6	Impianti comuni	1
Art. 7	Acque di scarico	1
Art. 8	Obbligo d'allacciamento alla canalizzazione pubblica	2
Art. 9	Divieto di immissione	3
Art. 10	Allacciamento alla canalizzazione pubblica	3
B.	Procedura	3
Art. 11	Domanda	3
Art. 12	Termine d'esecuzione dell'allacciamento	4
Art. 13	Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri	4
Art. 14	Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti	5
Art. 15	Catasto delle canalizzazioni	5
C.	Prescrizioni tecniche	6
Art. 16	Smaltimento delle acque di scarico	6
Art. 17	Materiali	8
Art. 18	Condotta d'allacciamento	8
Art. 19	Pendenze e diametri	9
Art. 20	Posa	9
Art. 21	Pozzetti d'ispezione	10
Art. 22	Pompe	10
Art. 23	Rigurgito	10
Art. 24	Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento	10
Art. 25	Impianti d'infiltrazione e di ritenzione	11
Art. 26	Zone di protezione	12
D.	Manutenzione impianti singoli	12
Art. 27	Obbligo di manutenzione	12
Art. 28	Canalizzazioni	12
Art. 29	Fosse di chiarificazione e biologiche	12
Art. 30	Impianti meccanico - biologici	12
Art. 31	Impianti di pretrattamento	13
Art. 32	Raccoglitori di fanghi, sifoni, impianti di pompaggio	13
Art. 33	Impianti d'infiltrazione	13
E.	Contributi e tasse	13
Art. 34	Contributi di costruzione	13
Art. 35	Tasse d'allacciamento	13
Art. 36	Tassa d'uso	13
Art. 37	Trapasso di proprietà	14
Art. 38	Privilegio d'ipoteca legale	14

Art. 39	Esecutività dei contributi e tasse	14
Art. 40	Interessi di mora	14
F.	Norme transitorie e finali	15
Art. 41	Contravvenzioni	15
Art. 42	Provvedimenti coattivi	15
Art. 43	Eliminazione impianti difettosi	15
Art. 44	Notifica al Dipartimento	15
Art. 45	Rimedi e diritti	15
Art. 46	Eliminazione impianti singoli	15
Art. 47	Rinvio	16
Art. 48	Entrata in vigore	16
Art. 49	Disposizioni abrogative	16
Legenda delle abbreviazioni e basi giuridiche principali		17

Regolamento comunale delle canalizzazioni

A. Generalità

Scopo	Art. 1 Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).
Basi legali	Art. 2 Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.
Applicazione	Art. 3 ¹ Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune. ² L'applicazione compete al Municipio.
Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni	Art. 4 ¹ Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali (e dell'impianto di depurazione), conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, e alla sua (loro) manutenzione. ² Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengono costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal vigente CCS e dalla legge di espropriazione.
Impianti privati	Art. 5 ¹ Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacino d'accumulo fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc. ² Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.
Impianti comuni	Art. 6 Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione d'allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA.
Acque di scarico	Art. 7 ¹ Sono considerate acque di scarico le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie). ² A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:

- acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
- acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali,
- acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

**Obbligo
d'allacciamento alla
canalizzazione
pubblica**

Art. 8

¹Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

²Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella pubblica canalizzazione, conformemente all'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), devono essere pretrattate all'origine.

Prima della loro immissione, in particolare:

- Le acque luride provenienti da locali ove vengono manipolati oli e grassi minerali (autorimesse, officine di riparazione, lavaggio di automobili, officine meccaniche) devono essere preventivamente depurate in un separatore, secondo le norme ASTEA/VSA,
- Le cucine di grandi alberghi, di ristoranti, di ospedali e di cantine operaie come pure mattatoi per la lavorazione della carne e di materie organiche devono essere provvisti di separatori di grassi.

³L'obbligo d'allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.

⁴L'obbligo d'allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.

⁵L'ordine d'allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS è di competenza del Municipio.

Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS, decide il Dipartimento del Territorio (SPAA).

⁶Adeguamento sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistenti dei sedimi privati.

^{6.1}Per le costruzioni è tollerato il sistema di smaltimento attuale fino a quando non sia previsto un intervento edilizio importante, sempre con la premessa che le acque smaltite non causino inconvenienti ai sedimi adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque. Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona a sistema separato dove l'adeguamento dovrà essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.

^{6.2}Nel caso di accertata presenza di acque chiare si dovrà procedere alla separazione delle stesse entro breve termine da stabilire singolarmente, al più tardi entro due anni dalla notifica.

Divieto di immissione

Art. 9

Le sostanze non ammesse nelle canalizzazioni sono da eliminare secondo le indicazioni dell'autorità competente.

Non sono accettate acque di rifiuto non conformi all'OPAc.

In particolare le seguenti sostanze non possono essere in alcun caso immesse nelle canalizzazioni, né direttamente né indirettamente:

- gas e vapori,
- sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive,
- sostanze maleodoranti,
- colatici provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio,
- materie che, per qualità o quantità, possono provocare disturbi alle canalizzazioni quali sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, macelli e macellerie, tessili, ecc.
- deposito di pozzetti raccoglitori, fosse di chiarificazione, separatori di oli e grassi, ecc.
- materie viscoso e fangose quali catrame, calce, fanghi di cementifici, ecc. oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.,
- liquidi con una temperatura superiore ai 40° C per una durata d'immissione superiore a 300 secondi,
- acidi e basi in concentrazioni dannose.

Allacciamento alla canalizzazione pubblica

Art. 10

¹L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.

²L'esecuzione della condotta d'allacciamento ad una canalizzazione esistente o ad una nuova canalizzazione è effettuata dal Comune. Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per un'esecuzione secondo le regole dell'arte.

³Per i fondi non edificati viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.

⁴Le spese d'esecuzione della condotta d'allacciamento sono a carico del proprietario.

⁵Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte d'allacciamento esistenti saranno ripristinate dal Comune, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

B. Procedura

Domanda

Art. 11

¹Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti dev'essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del RLE.

²Il progetto, in 2 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:

- a) piano di situazione 1:500 (1:1000) rilasciato dal geometra revisore con

- l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'ev. ricettore naturale;
- b) pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.); Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che saranno eliminati.
- c) in casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
- superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzuole di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte
 - aree verdi;
- d) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti;
- e) dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.).

³L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al punto 1., previo preavviso del Consorzio.

⁴Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata al punto 1, con il consenso dei proprietari di tutti i fondi coinvolti.

⁵Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza di costruzione. Di regola i documenti da inoltrare sono quelli indicati al punto 2.

Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Art. 12

Il Municipio provvederà, tramite apposita ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e a fissare il termine per l'allacciamento.

Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

Art. 13

¹Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.

²L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri, sia nella canalizzazione pubblica che in un corso d'acqua, dev'essere autorizzata dal Municipio.

³La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.

⁴Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.

Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio.

Le stesse vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

Prima di essere evacuate, le stesse devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.

⁵Lo scarico di acque di risciacquo contenenti cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere, ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera un'installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata può in seguito essere, se del caso, lasciata infiltrare fuori dall'area di scavo.

⁶Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione, devono essere pulite periodicamente e a fine lavori, a spese del costruttore.

Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

Art. 14

¹Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.

²In casi particolari (zone di protezione S) può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova deve essere eseguita secondo la norma SIA 190.

³Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.

⁴Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione.

⁵Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DECT.

Catasto delle canalizzazioni

Art. 15

¹Nuove costruzioni / riattazioni e/o risanamenti

^{1.1}L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune.

I proprietari di costruzioni e/o d'installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni richiesti, e permettere l'accesso alla proprietà ed a collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAc).

^{1.2}Per l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni del Dipartimento del Territorio inerenti l'allestimento del catasto.

^{1.3}Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo.

Per la documentazione da consegnare fa stato quella definita dalle sopraccitate istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".

²Costruzioni esistenti

^{2.1}Per le costruzioni esistenti il rilevamento dei dati necessari viene effettuato direttamente dal Comune nell'ambito dell'allestimento del catasto degli impianti pubblici e privati.

^{2.2}Per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto parziale (o ridotto)".

^{2.3}I proprietari devono comunque mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni di cui dispongono (art. 52 LPAc).

^{2.4}Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione per acque potabili o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l'obbligo di presentare la domanda d'allacciamento ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento) e per le costruzioni a carattere artigianale / commerciale / industriale è pure richiesta la presentazione della documentazione in forma completa.

^{2.5}Per la copertura dei costi d'allestimento della documentazione in forma ridotta per le costruzioni esistenti, il Comune preleva un contributo unico per fondo edificato pari ai costi sopportati, fino ad un massimo di Fr. 250.-. Fa eccezione il rilevamento dei dati e dell'allestimento della documentazione per costruzioni a carattere artigianale / commerciale / industriale il cui costo è sempre a carico del proprietario del fondo.

C. Prescrizioni tecniche

Smaltimento delle acque di scarico

Art.16

¹Le acque di scarico provenienti dai fondi devono venir opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite un impianto di infiltrazione. È vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.

²Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone a sistema misto le stesse possono essere riunite in un'unica canalizzazione al di fuori dell'edificio.

³Il piano generale di smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica, come pure le altre modalità di smaltimento.

⁴Modalità d'allacciamento

^{4.1}Acque luride o di rifiuto

^{4.1.1}Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS;

^{4.1.2}Le acque delle piazzuole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.

^{4.2}Acque meteoriche

^{4.2.1}Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.

^{4.2.2}Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco, previa domanda scritta al Municipio.

^{4.2.3}Nelle zone di protezione SIIb e SIII delle sorgenti di Caslano, le acque meteoriche delle nuove costruzioni devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco, previa domanda scritta al Municipio. L'infiltrazione in pozzi perdenti delle acque meteoriche, già adottata in costruzioni esistenti, è tollerata fintanto che non si dovessero constatare conseguenze negative alle sorgenti.

^{4.2.4}Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.

^{4.2.5}Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

^{4.2.6}Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente.

Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque sotterranee lo permettono.

È autorizzata l'immissione in canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche nel caso in cui l'infiltrazione non fosse possibile, previa richiesta scritta al Municipio.

Non è permessa l'immissione nel collettore per sole acque luride.

4.3 Acque chiare

4.3.1 Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti. E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.

4.3.2 Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente. E' autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco, previa richiesta scritta al Municipio. Il privato deve presentare una documentazione appropriata.

4.3.3 Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.

4.3.4 Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o miste.

Materiali

Art. 17

1 Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA/ASTEA.

2 La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).

3 Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro e PVC, calcestruzzo speciale, grès e ghisa.

In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

Condotta d'allacciamento

Art. 18

¹ L'allacciamento alla canalizzazione pubblica dev'essere effettuato a regola d'arte, dedicando particolare attenzione all'ermeticità. È essenziale rispettare le prescrizioni delle autorità competenti, nonché le direttive di montaggio fornite dai fabbricanti dei tubi.

Un allacciamento in condizioni normali viene effettuato con il relativo pezzo speciale nella direzione di deflusso con un angolo di 45°. Se il diametro della canalizzazione è maggiore o uguale a 800 mm, come pure in caso di profili ovoidali o rettangolari è ammessa l'immissione a 90°. In casi eccezionali ben documentati è ammesso un allacciamento a 90° anche per diametri inferiori. In

caso di pendenza sufficiente l'allacciamento viene eseguito con un'inclinazione di 30° fino sopra la sommità del tubo o il livello di rigurgito. Il raccordo si effettua di solito nell'asse del tubo, in ogni caso però al di sopra del livello di deflusso per tempo secco.

Nel sistema separato, per evitare errori d'allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.

²Nei seguenti casi è preferibile l'allacciamento alla canalizzazione in un pozzetto (nuovo o esistente):

- nelle regioni rurali
- in falda freatica
- in presenza di grandi quantità d'acqua (industrie, grandi edificazioni, ecc.)
- in caso d'inclinazione sfavorevole del pezzo di raccordo (per evitare i rischi di contropendenza)
- in caso d'allacciamento a collettori di diametro minore di 300 mm
- se il collettore d'allacciamento del fondo è di beton speciale

³Nelle zone e perimetri di protezione della falda freatica (zona S) è obbligatorio eseguire l'allacciamento in un pozzetto.

Pendenze e diametri

Art. 19

¹Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3 e 5 %.

Le pendenze minime sono le seguenti:

- acque luride 2 %
- acque meteoriche 1 %

²Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.

³Il diametro minimo delle canalizzazioni è il seguente:

acque luride	DN 118 mm per abitazioni monofamigliari
	DN 150 mm per abitazioni plurifamigliari
acque meteoriche	DN 100 mm
acque di drenaggio	DN 125 mm

Posa

Art. 20

¹Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo B 25/15 CP 200 kg/m³ secondo la norma SIA 190, profilo 4 (protezione durante i lavori di costruzione, sicurezza in caso di scavi futuri, garanzia in caso di lavaggio ad alta pressione, ecc.).

²Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.

³Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione dev'essere posata alla quota inferiore.

⁴Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d'igiene (LCI).

Pozzetti d'ispezione Art. 21

¹Pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:
- sulla condotta d'evacuazione del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica
- in corrispondenza di cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro
- nei raccordi di condotte importanti.

²A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:
- fino a 0.6 m diametro 600 mm
- fino a 1.5 m diametro 800 mm
- sopra 1.5 m diametro 1000 mm

³I pozzetti d'ispezione di profondità superiore a 1.2 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.

⁴Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta (vedi norme SN 592000 e SIA 190).

⁵I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi inodori con diametro minimo di 600 mm.

Pompe

Art. 22

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Rigurgito

Art. 23

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. E' compito del proprietario di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento

Art. 24

¹La costruzione d'impianti di depurazione individuali deve essere autorizzata dall'autorità cantonale.

²Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.

³Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente preteso (distanza, difficoltà topografiche, ecc.).

⁴Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'OPAc e alle prescrizioni dell'autorità competente.

La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:

- sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità
- oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità
- veleni
- acidi o basi
- alte temperature
- carico di punta
- germi patogeni in quantità pericolose
- radioattività.

**Impianti
d'infiltrazione e di
ritenzione**

Art. 25

¹Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, di drenaggio, ecc., da realizzare a mezzo di appropriati impianti.

²Per la progettazione d'impianti d'infiltrazione e di ritenzione è necessario conoscere la composizione del terreno. Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del terreno e la sua presumibile permeabilità e idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato e una prova d'assorbimento effettuata in loco fornisce indicazioni più sicure.

³Impianti di ritenzione

^{3.1}Possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o essere costruiti appositi bacini.

^{3.2}Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:

- dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale,
- l'impianto di ritenzione deve essere totalmente separato dall'impianto delle acque di rifiuto,
- eventuali conseguenze in caso d'intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche),
- possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.

⁴Impianti d'infiltrazione

^{4.1}Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa. Per il dimensionamento, la concezione e la manutenzione sono da applicare le disposizioni contenute nella norma SN 592'000.

^{4.2}Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:

- quota coperchi pozzi superiore alla quota terreno (min. 10 cm), coperchi avvitati,
- coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno,
- contrassegnazione adeguata dei coperchi.

Zone di protezione

Art. 26

¹Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190, per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.

²In zona II di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

D. Manutenzione e impianti privati

Obbligo di manutenzione

Art. 27

¹Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, pulizia ed efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico. Deve perciò in caso non gli fosse possibile eseguire egli stesso i lavori, affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori necessari ad una ditta specializzata.

²Gli stessi devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.

³Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situate in zona di protezione S, vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione.

Canalizzazioni

Art. 28

¹Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro), se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.

²Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'ispezione o da un'apertura di pulizia.

Le pareti dei pozzetti d'ispezione vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

Fosse di chiarificazione e biologiche

Art. 29

¹Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20 % del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. È consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite, come pure la distruzione della crosta di fango superficiale.

²I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale.

Impianti meccanico - biologici

Art. 30

Gli impianti meccanico - biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Impianti di pretrattamento	<p>Art. 31 Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'autorità cantonale. Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraccitate.</p>
Raccoglitori di fanghi, sifoni, impianti di pompaggio	<p>Art. 32 I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.</p>
Impianti d'infiltrazione	<p>Art. 33 1Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.</p> <p>2Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e usato di nuovo.</p> <p>3Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente in caso di piccole quantità. Parti ingombranti devono essere aspirate manualmente. Esse devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.</p> <p>4Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.</p>

E. Contributi e tasse

Contributi di costruzione	<p>Art. 34 Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del DECT.</p>
Tasse d'allacciamento	<p>Art. 35 ¹Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari all' 1 ‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di Fr. 300.- ad un massimo di Fr. 1'000.-.</p> <p>²La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali limitati.</p>
Tassa d'uso	<p>Art. 36 ¹L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.</p> <p>²La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio</p>

³La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 0.25 e Fr. 0.49 per mc di acqua calcolato sul quantitativo d'acqua annuo minimo stabilito dal contratto AAP, ritenuto un minimo di Fr. 50.- e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore allo 0.5 ‰ e superiore al 1.5 ‰ di tale valore.

⁴Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui con quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima variabile tra lo 0.5 ‰ ed il 2.0 ‰ di detto valore, ritenuto un minimo di Fr. 150.-.

⁵Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, al minimo tuttavia il quantitativo di diritto calcolato secondo il Regolamento Azienda comunale acqua potabile. In caso di nuove costruzioni, il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.

⁶La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritto reali limitati.

⁷In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".

⁸Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio aumenta o diminuisce proporzionalmente la tassa.

⁹L'ordinanza in cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Trapasso di proprietà

Art. 37

In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno la tassa non verrà rifiuta, nemmeno pro-rata, al precedente proprietario e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno (fa stato la situazione al 1. Gennaio di ogni anno).

Privilegio d'ipoteca legale

Art. 38

I contributi di cui all'art. 34 godono del privilegio d'ipoteca legale sancito dall'art. 836 del CCS.

Esecutività dei contributi e tasse

Art. 39

La decisione d'imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Interessi di mora

Art. 40

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora annuo (fissato annualmente dal CdS), esigibile dal momento in cui la decisione d'imposizione è cresciuta in giudicato.

F. Norme transitorie e finali

Contravvenzioni	<p>Art. 41</p> <p>¹Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento.</p> <p>²L'ammontare massimo della multa è di Fr.10'000.-.</p> <p>³Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.</p>
Provvedimenti coattivi	<p>Art. 42</p> <p>¹Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.</p> <p>²Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.</p> <p>³Per rimuovere un esistente o incombenente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti.</p>
Eliminazione impianti difettosi	<p>Art. 43</p> <p>Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.</p>
Notifica al Dipartimento	<p>Art. 44</p> <p>Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.</p>
Rimedi e diritti	<p>Art. 45</p> <p>Contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPamm, riservate le norme speciali.</p>
Eliminazione impianti singoli	<p>Art. 46</p> <p>¹Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione consortile le acque luride sono immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.</p> <p>²Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.</p> <p>³Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.</p>

⁴I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Rinvio

Art. 47

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA/ASTEVA, le norme SN 592'000 e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Entrata in vigore

Art. 48

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Disposizioni
abrogative

Art. 49

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il vecchio Regolamento comunale delle canalizzazioni del 26 aprile 1983 e ogni altra disposizione comunale in materia di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

Per il Municipio

**Il Sindaco:
Emilio Luvini**

**Il Segretario:
Mario Sciolli**

Così approvato nella seduta del Consiglio comunale del 19 dicembre 2002 con risoluzione n. 1051

Per il Consiglio comunale

**Il Presidente:
Giancarlo Frölich**

**Il Segretario:
Mario Sciolli**

Approvato il 12 febbraio 2003 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, per delega.

Legenda delle abbreviazioni e basi giuridiche principali

Elenco delle leggi e delle norme citate

CCS	Codice Civile Svizzero
LPAc	Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
OPAc	Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 novembre 1998
LALIA	Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
DECT	Decreto esecutivo del 03.02.1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse
LE	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
RLE	Regolamento d'applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
LOC	Legge organica comunale del 10 marzo 1987
LPamm	Legge di procedura per le cause amministrative del 10 aprile 1966
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1989
SIA 190	Norma 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti
SN 592'000	Norma SN 592'000 della VSA/ASTEА (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione Acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed installatori, Zurigo)
ASTEА/VSA	Associazione svizzera dei tecnici per la depurazione delle acque
SPAA	Sezione Protezione Acque e Aria (Dipartimento del Territorio)
CDA	Consorzio depurazione acque
IDA	Impianto depurazione acque
VSN	Associazione svizzera norme
AAP	Azienda acqua potabile